

STATUTO

e n. 1

TITOLO I

COSTITUZIONE- ADESIONE- SEDE- DURATA- SCOPI- OGGETTO-

-----ART. 1-----

-----COSTITUZIONE-----

E' costituita una Cooperativa Sociale di produzione e lavoro  
a responsabilità limitata denominata-----

"C.I.S. INIZIATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE a responsabi-  
lità limitata" o più brevemente-----

" C.I.S. Cooperativa sociale a r.l."-----

-----ART. 2-----

-----ADESIONI-----

La Cooperativa può aderire, su deliberazione del Consiglio di  
Amministrazione, alle associazioni di categoria nazionali o  
regionali, ai loro organismi periferici territoriali ,  
nonché ad altri organismi economici o sindacali che si  
propongono iniziative di attività mutualistiche.-----

-----ART. 3-----

-----SEDE-----

La Cooperativa ha sede legale in Latina, Via XXI Aprile 41, e  
potrà operare su tutto il territorio nazionale.-----

L'Assemblea può deliberare l'istituzione di sedi secondarie  
in altre località del territorio nazionale.-----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti  
con la Società, è quello risultante dal libro dei soci .-----

-----ART 4-----

-----DURATA-----

La società ha durata fino al 30/12/2050 e potrà essere prorogata, con delibera dell'Assemblea nei termini di legge.-----

-----ART 5-----

-----SCOPI-----

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, l'interesse generale della comunità tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro , continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche sociali e professionali.-----

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei regolamenti interni.-----

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.-----

Sempre a tale scopo dovrà inoltre uniformare la propria organizzazione interna a: -----

1- alle leggi speciali che specificano più approfonditamente al concetto di mutualità ed in particolare al D.P.R. 20.04.1970 n. 602 là dove questo stabilisce che l'organismo cooperativo deve acquisire in proprio il lavoro, organizzarlo esso stesso, operare gli incassi e ripartire tra i soci, con

rigorosi criteri di equità, gli introiti.-----

I criteri pratici della ripartizione possono essere specificati nel regolamento interno;-----

2- Al personale dipendente si dovrà ricorrere solo per necessità ampiamente motivata. In tale eventualità il personale dipendente dovrà ricevere quale retribuzione non meno di quanto stabilito dai contratti collettivi del lavoro del settore.-----

Inoltre il personale dipendente dovrà essere assicurato secondo i salari previsti dai contratti collettivi di lavoro. La cooperativa potrà inoltre integrare il principio della mutualità destinando, nell'ambito delle possibilità economiche apposite somme per fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattie e l'assistenza infortunistica, nonché ad erogare un trattamento economico corrispondente a quello di altri Istituti previsti dai contratti di lavoro per i dipendenti quali ferie, indennità di anzianità ecc.-----

-----ART. 6-----

-----OGGETTO-----

La Cooperativa, senza finalità speculative si propone il seguente scopo:-----

- Organizzare il trasporto infermi con autoambulanza di soccorso sia di tipo A (Soccorso) che di tipo B (Trasporto) con mezzi propri o di terzi.-----

- Organizzare il trasporto di invalidi, portatori di handicap, dializzati con mezzi propri o di terzi;-----

- Gestire servizi di carattere sanitario, socio-sanitario, ed educativo in generale e più specificatamente:-----

1) servizi di assistenza sanitaria con medici, paramedici, infermieri, ai privati e a titolo gratuito a persone indigenti, presso il loro domicilio o in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, o di villeggiatura;

2) assistenza domiciliare agli ammalati, agli anziani, ai portatori di handicap, disabili, minori, e famiglie in difficoltà garantendo la cura, la sorveglianza fisica e psichica;

3) Attività educativa-assistenziale finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate previste dagli art. 47, 47 bis, 47 ter, 48 della legge 26/07/75 n. 354 come modificati dalla legge 10/10/86, in particolare: minori, ammalati, anziani, portatori di handicap e disabili, degenti e ex-degenti degli ospedali psichiatrici e detenuti ed ex detenuti delle case circondariali;-----

4) Servizio di assistenza educativa-territoriale presso enti e/o associazioni per lo sviluppo di case di riposo e di rieducazione tendenti al miglioramento della vita sociale:

5) Gestione di case per anziani ,commità per tossicodipendenti ,per malati di hiv , per malati cronici , per ragazze madri.-----

Gestione di strutture pubbliche di assistenza, centri di

cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico e  
riabilitativo, stabilimenti balneari, case di vacanze marine e  
montane, campeggi, sia per i giovani che per adulti e  
anziani, e tutte quelle attività atte a prevenire stati di  
disagio sociale:-----

6) Servizio di telesoccorso e teleassistenza tramite ponti  
radio, linee telefoniche ed apparecchiature elettroniche  
computerizzate.-----

7) esercitare ed organizzare l'attività di trasporto, e tutte  
le altre attività preliminari e complementari, di persone in  
particolare svantaggiate, con automezzi propri o di terzi  
tramite autopubbliche da piazza, autonoleggio, da rimessa con  
conducenti, finalizzate all'inserimento lavorativo delle  
persone svantaggiate, e per fini di solidarietà.-----

8) favorire la formazione dei propri soci o di privati allo  
scopo di ampliare la qualificazione e l'informazione profes-  
sionale del settore dei servizi sociali attivando corsi per  
assistenti domiciliari e di primo soccorso;-----

9) esercitare attività di pulizia giardini, fabbricati,  
spiagge, e locali commerciali ed industriali ecc. finalizzate  
all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

10) esercitare e svolgere attività di lavoro interinale  
anche con ausilio di persone svantaggiate per il loro  
inserimento nella vita sociale.-----

La Cooperativa potrà svolgere:-----

- qualunque attività connessa o affine a quelle sopra indicate:-----

- richiedere le relative licenze ed autorizzazioni agli enti preposti;-----

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché tra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:-----

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----

b) dare adesione o partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare o sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi;-----

c) concedere avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;-----

d) promuovere e partecipare ad attività sociale, culturale, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono le organizzazioni del tempo libero e lo sviluppo della vita sociale;

e) potenziare l'attività con l'acquisto di macchinari, attrezzature e autoveicoli necessari al raggiungimento degli scopi sociali;-----

f) eliminare la speculazione degli intermediari;-----

g) ridurre la disoccupazione e migliorare la qualità della vita sul posto di lavoro;-----

h) partecipare a gare di appalto indette da parte di privati  
o di enti pubblici.-----

-----TITOLO II-----

-----ART.7-----

-----SOCI-QUOTE-----

a) Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a nove.

Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche e  
giuridiche ed altri enti compatibili, e tutti coloro che non  
abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa  
da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della  
legge 08 novembre 1991 n. 381 art. 11 .-----

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-  
stanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli  
scopi partecipando alle attività sociali sia come soci volon-  
tari che come soci collaboratori.-----

Qualora la Cooperativa dovesse usufruire delle agevolazioni  
previste dalle disposizioni vigenti, in tema di edilizia  
popolare ed economica, i soci dovranno possedere i requisiti  
richiesti, da dette disposizioni, per usufruire delle agevola-  
zioni previste per il caso.-----

I soci potranno usufruire dei servizi della Cooperativa.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in  
proprio o abbiano interessenze dirette, in imprese identiche  
od affini a quelle della Cooperativa.-----

I soci si dividono in :-----

*Il sottoscritto amministratore Sergio Pece dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 7  
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della CIS cooperativa sociale a r.l.*

1-Soci lavoratori -----

2-Soci tecnici-----

3-Soci volontari-----

4-Soci sovventori-----

b)I soci tecnici sono coloro che pur svolgendo attività esterne alla cooperativa operano con contratti di collaborazione professionale dietro corrispettivi pre-determinati.----

c)I soci volontari vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci secondo la normativa prevista dall'art. 2 della legge n. 381 del 08 novembre 1991.-----

d)I soci sovventori:-----

- sono rappresentati da quote trasferibili costituenti una categoria speciale, e tale qualifica può essere rivestita sia da una persona fisica che da persona giuridica;-----

-sono iscritti in una sezione speciale del libro soci;-----

-come persone fisiche possono avere anche la qualifica di soci tecnici, amministrativi o soci lavoratori;-----

-possono essere nominati amministratori,ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.-----

-I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

-----ART. 8-----

#### AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio,dovrà presentare al

Consiglio di Amministrazione, domanda scritta contenente;

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro svolta in relazione ai requisiti previsti dallo statuto;

c) l'ammontare delle quote di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore, né superiore a quanto fissato dalla legge o determinato dal Consiglio di Amministrazione ;-----

d) l'accettazione della tassa di ammissione non restituibile se accolta la domanda;-----

e) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione;-----

f) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;-----

g) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal regolamento aziendale.-----

-----ART. 9-----

Sull'accoglimento delle domande di ammissione decide, inappellabilmente, il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.-----

In caso di mancata decisione, trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.-----

-----ART. 10-----

La domanda di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, sia stato effettuato;-----

- 1)il versamento della tassa di ammissione;-----
- 2)il versamento della quota sociale,secondo le modalità ed i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'accettazione della domanda e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi.-----

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia.-----

-----ART. 11-----

Possono far parte della società in numero massimo previsto dalla vigente normativa tutti gli ausiliari, esercenti attività compatibili con l'oggetto sociale.-----

-----ART. 12-----

-----ADEMPIMENTI NUOVI SOCI-----

Il nuovo socio dovrà versare, oltre l'intero importo delle quote sottoscritte, una somma, per l'ammissione, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.-----

Il versamento della quota sociale sottoscritta, e/o del rela-

tivo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro dei soci, in una unica soluzione o ratealmente nel seguente modo, se il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno:-----

- a) il 50% dell'importo sottoscritto, all'atto di ammissione;
- b) la restante parte, nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque e non oltre i trenta giorni dalla sottoscrizione.-----

Le somme versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinaria e non saranno più restituibili.

-----ART. 13-----

-----OBBLIGHI DEI SOCI-----

Aderendo alla Società i soci si obbligano:-----

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e deliberazioni, legalmente, adottate dagli organi sociali;-----
  - b) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;-----
  - c) ad accedere ai servizi prestati dalla Società;-----
  - d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o che pregiudichi gli interessi della Società;
  - e) è fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associazione o società che perseguano identici scopi sociali e che esplicano attività concorrente;
- è altresì vietato al socio di prestare senza espresso assenso

del consiglio di Amministrazione lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa, nonché svolgere attività concorrente in proprio.-----

Il socio deve astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali.-----

-----ART. 14-----

-----PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -RECESSO-----

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza od esclusione, morte o scioglimento della cooperativa.-----

Il socio può recedere oltre che nei casi previsti dalla legge:-----

- a) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione:-----
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La dichiarazione del recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.-----

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima ed, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

-----ART. 15-----

-----ESCLUSIONI-----

.Oltre che nei casi previsti dalla legge,il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:-----

a)che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, che usi comportamenti che non consentono la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricadano dell'ipotesi di cui il successivo punto f);-----

b)che, senza giustificato motivo,non partecipi per più di cinque volte di seguito,alle Assemblee regolarmente convocate;-----

c)che,senza giustificato motivo,si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;-----

d)che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.13;-----

e)che svolga, o tenti di svolgere,attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----

f)che,nell'esecuzione del proprio lavoro,commetta atti valutabili,quale notevole inadempimento,come delimitato dall'art.1453 e seguenti del C.C.;-----

g)che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;-----

h)che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per

reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;  
le;

1) che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione, nel libro dei soci, a cura degli amministratori.

-----ART. 16-----

-----DECADENZA-----

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 12.

Lo scioglimento del rapporto sociale, per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione del libro dei soci.

-----ART. 17-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci, che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate ad un collegio arbitrale di tre persone nominate due da ognuna delle parti e la terza di comune accordo tra i due arbitri così nominati. In caso di

disaccordo sulla nomina dei primi due arbitri e sul terzo potrà essere interessato il Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti della provincia di Latina il quale provvederà a nominare gli arbitri mancanti. Il Collegio deciderà inappellabilmente a maggioranza e le parti saranno obbligate ad accettare la decisione.-----

-----ART. 18-----

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.-----

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio .-----

In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota effettivamente versata avverrà nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, ed entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, nel quale si sia verificata la morte dell'associato.

-----ART 19-----

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio

defunto,dovranno richiedere per iscritto il rimborso entro 365 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è divenuto operante. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare,unitamente alla richiesta di liquidazione della quota,atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto,con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,saranno devolute al Fondo di Riserva indivisibile.-----

-----TITOLO III-----

-----TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI-----

Il trattamento economico corrisposto,ai soci,durante l'esercizio sociale deve essere commisurato alle disponibilità della Cooperativa e alla necessità della stessa di assicurarsi la necessaria liquidità.-----

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce quanto potrà essere distribuito ai soci lavoratori .-----

-----ART. 21-----

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea o in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al

primo comma, la cooperativa chiederà l'intervento della Cassa  
Integrazione Guadagni nei casi in cui sia consentito dalla  
disciplina vigente.

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

-----ART. 22-----

Il patrimonio della società è costituito.

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Lire centomila (100.000).-----
- b) Dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.26 e con le quote sociali, eventualmente, non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;-----
- c) da eventuale riserve straordinarie indivisibili;-----
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Per le obbligazioni sociali risponde la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

-----ART. 23-----

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.-----

-----ART. 24-----

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. La società cooperativa può destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.-----

-----TITOLO V-----

-----ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-----

-----ART. 25-----

ESERCIZIO SOCIALE-----

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi, entrambi, con criteri di oculata prudenza. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possono prendere visione.

-----ART. 26-----

RESIDUI ATTIVI

Gli eventuali utili di bilancio saranno destinati :

- a Fondo Riserva Legale in ragione del 20 %,

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione per non meno del 3% e con le modalità previste dalla legge 31.01.92 n. 59.

- a Fondo Riserva Statutario per il residuo.

Le somme destinate a riserva sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento. (L. 904)

La cooperativa possiede i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L. CPS 14/12/47 n. 1577 e pertanto:

- è fatto divieto di distribuzione di dividendi superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

- è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;

- è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati,

a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge n. 59 del 31.01.92

#### TITOLO VI

#### ART. 27

#### ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Presidente;-----
- d) il Collegio dei Sindaci;-----

-----ART. 28-----

-----L'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

L'Assemblea dei Soci può essere sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è convocata, senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino, almeno, un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.-----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare su quanto di sua competenza, salvo il maggior termine previsto dall'art. 2364 c.c. di sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.-----

-----ART. 29-----

-----CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta con raccomandata da spedire, a tutti i soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

La lettera dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, e la data della eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso della sede sociale. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

-----ART. 30-----

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:-----

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;-----

2) procede alla nomina delle cariche sociali, salvo quanto disposto dagli art. 36 e 38;-----

3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;-----

4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;-----

5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;-----

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;-----

L'Assemblea ha luogo, almeno una volta all'anno entro i termini stabiliti dall'art. 28.-----

-----ART. 31-----

-----ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria

*Il sottoscritto amministratore Sergio Pece dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 21 trascritto e sottoscritto sui libri sociali della CIS cooperativa sociale a r.l.*

quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto , sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. -----

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria e del bilancio, devono essere illustrate dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che facciano richiesta, nei quindici giorni antecedenti a quello fissato per la convocazione dell'Assemblea.-----

Nelle Assemblee straordinarie la funzione di segretario viene svolta da un Notaio.

-----ART. 32-----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un decimo degli aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti, posti all'ordine del giorno.-----

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della Società, occorrerà la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto, e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o

rappresentanti, aventi diritto al voto.-----

-----ART. 33-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

-----ART. 34-----

Hanno diritto al voto, nelle Assemblee, i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni o che non siano in mora nei versamenti e delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.-----

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che deve essere autenticata o da un pubblico ufficiale o dal Presidente del Consiglio e controfirmata da un membro del Collegio sindacale; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.-----

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----

-----ART. 35-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla  
persona designata dall'Assemblea stessa.-----

La nomina del Segretario e' fatta su proposta del Presidente  
dell'Assemblea salvo che questa non deliberi diversamente. Il  
segretario può essere un non socio.

Il verbale nelle Assemblee, in sede straordinaria, deve essere  
redatto da un Notaio che fungerà da Segretario.

-----ART. 36-----

-----IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di  
tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea  
dei soci.-----

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono  
rieleggibili.-----

I consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.-----

Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza  
dovute per la loro attività Collegiale. Spetta al  
Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determi-  
nare il compenso dovuto ai suoi membri che siano chiamati a  
svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo in  
favore della società.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice  
Presidente, può delegare, determinandole nelle deliberazioni,  
parte delle proprie attribuzioni a uno degli amministratori,  
oppure ad un Comitato Esecutivo.-----

*Il sottoscritto amministratore Sergio Pece dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 24  
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della CIS cooperativa sociale a r.l.*

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spediti non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, o di telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi. Sono invece, segrete quando ciò sia richiesto, anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali sono interessati i Sindaci, gli Amministratori, il Direttore, oppure loro parenti od affini sino al terzo grado.-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.-----

Spetta pertanto fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione;-----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;-----
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, inerenti all'attività sociale, fra gli altri, vendere, acquista-

re, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare all'ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto Pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;-----

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;-----

f) deliberare su tutte le materie di cui all' art. 5 del presente statuto;-----

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e nominare il Direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;-----

h) assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;-----

l) acquistare quote proprie della Cooperativa nei limiti di

cui all'art.2522 del C.C.;-----

m) cedere quote proprie della Cooperativa;-----

n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezioni soltanto di quelle che per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci.-----

-----ART. 37-----

In mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirsi nei modi previsti dall'art.2386 C.C..-----

-----ART. 38-----

-----IL PRESIDENTE-----

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio.-----

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in ogni grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può attribuire, per procura, i propri poteri, in parte, al Vice Presidente od a un membro del Consiglio o anche di terzi. In caso di assenza o di impedimento del

Presidente, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

-----ART. 39 -----

**IL COLLEGIO SINDACALE**

**ABROGATO E SOSTITUITO DALL'ART 39 BIS**

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 10 OTTOBRE 2003

a norma della legge 366/2001 e del D.Lgs 220/2002

**ART 39 BIS**

**IL COLLEGIO SINDACALE**

A) Il Collegio sindacale è obbligatorio solo al superamento dei limiti previsti dall'art. 2477, dall'art. 2435-bis e dall'art. 2488 e succ. modificazioni e precisamente:

a) il capitale sociale sia superiore a 103.291 euro

b) superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti fissati dall'art.2435-bis:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 3.125.000 euro

2. ricavi delle vendite e delle prestazioni : 6.250.000 euro

3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio n. 50 unità

Superando i limiti verrà nominato un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea e scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea nominerà il Presidente del Collegio Sindacale.

Hanno diritto ad un rimborso forfetario delle spese sostenute e hanno diritto ai compensi se deliberati dall'assemblea.

B) La loro funzione cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti previsti dal comma A) non vengono superati.

**ART. 40**

**ABROGATO E SOSTITUITO DALL'ART 40 BIS**

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 10 OTTOBRE 2003

a norma della legge 366/2001 e del D.Lgs 220/2002

**ART . 40- BIS**

Il collegio sindacale, se nominato a norma dell'art. 39 Bis, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio e delle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

A norma di legge partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione

e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci possono in ogni momento , anche individualmente procedere ad atti di ispezione e controlli, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti

Di ogni ispezione anche individuale dovrà essere redatto il verbale nell'apposito libro.

-----  
-----  
-----  
-----

-----TITOLO VII -----

*Il sottoscritto amministratore Sergio Pece dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 29 trascritto e sottoscritto sui libri sociali della CIS cooperativa sociale a r.l.*

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

-----ART. 41-----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, procederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

-----TITOLO VIII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----ART. 42-----

-----REGOLAMENTO-----

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarli dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

-----ART. 43-----

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Letto, approvato e sottoscritto

*Roberto Pece*  
*[Signature]*



